PROSPETTO

E

STATUTI

della

COMPAGNIA SEBEZIA

promotrice

DELLE INDUSTRIE NAZIONALI.

NAPOLI,
presso Carlo Cataneo
1833.

S' intendono contraffatte le copie del presente *Prospetto* non munite del seguente bollo.

Alla Maestà

di

FERDINANDO II.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Sire

Ad un giovin Monarca che non appena cinge l'augusta sua fronte dell'avito diadema, e già per fatti egregi generosi e magnanimi raccomanda il suo nome alla più tarda posterità, qual più gradito omaggio può farsi, che quello di deporre a' suoi piedi il proponimento d'un' impresa atta a vieppiù rendere il suo reame e prospero, e ricco e fiorente, per quelle arti, quelle industrie, quelle scienze, quelle discipline in somma che mai sempre innalzarono e consolidarono gli Stati?

*

Sire! ell'è ormai una verità proclamata dalla sperienza di secoli, che le nazioni tutte non prendon forza, prosperità, grandezza che dal Commercio, dall' agricoltura, e dall'industria manifattrice: e la grande scienza de' governi sta nella pubblica economia.

Povero, derelitto, languente che uno Stato trovisi, se un gran Re pon mano a rialzarlo, con aprir quell'ampie vie di privata e pubblica ricchezza, lo Stato risorge, e quel Monarca può dirsene il creatore.

Tal fu, o Sire, uno de' sommi tra' vostri Augusti antenati, *Luigi XIV*.

Saliva al Trono *Luigi* ancor fanciullo, e vi saliva in mezzo a civili guerre che tenean quel Reame travagliato da mali crudelissimi, e colmato aveanlo di miserie senza fine.

Soldati pochi, mal pagati, e mal

fidi. Neppure un naviglio da guerra. Una magistratura che spiegata avea la bandiera della rivolta. Il parteggiare che infieriva e nelle Città, e ne' campi; e cui l'ambizione dava perfido alimento. Un nemico straniero rinforzante il ribelle, che, spregevol pure e per numero, e per gagliardia, vedeasi non pertanto costringer *Luigi* ad escir dalla sua Capitale.

Non industria agricola perciò, non manifatture, non Commercio, e non finanza quindi: che ben dolorose pagine la storia di quel tempo, e di quel reame su tal fatto ne presenta.

La somma dell'autorità pubblica era stata nelle mani di Mazarino, il quale, accumulate avendo in sua casa immense ricchezze, diceva in morendo a *Luigi:* Sire, io vi debbo tutto, ma di tutto credo sdebitarmi raccomandandovi *Colbert.*

E non fu esagerato il detto di quel porporato Ministro. *Colbert* fu accolto e pregiato da *Luigi*, e la Francia ricomparve in Europa.

Nè questo riapparir della Francia fu timido, vacillante, ed in umili forme; ma in colossali dimensioni ch'ella di subito vi prese, ed in maestoso e temuto contegno. La storia è là per confermarlo.

Era, come ben lo è, la Francia ricca, e per ferace suolo, e per uomini di svegliato ed acuto ingegno, cui giugnesi una incomparabile energia nella fatica; ma se tanti tesori erano, chi ponea mano, in quegli affannosi tempi, a disseppellirli e promuoverli?

Ei fu *Luigi* a' conforti di *Colbert*.

Ogni ramo d'industria con ogni guisa d'incoraggiamento fu aperta dinanzi all'attività francese; e nella fatica tutto il bollore del parteggiare si spense.

La Francia comperava per lo innanzi il panno per uso suo in Inghilterra, ed in Olanda.

Luigi, e per esso *Colbert*, incoraggia, protegge, rincompensa questa manifattura: chiama *Van-Robets* dall'Olanda; ed ecco 42 mila telai produrre panni finissimi da far disparire il bisogno interno, ed invogliar l'estero a ricercarli.

E così pe' merletti, che pria la Francia invidiava al Brabante: così per le sete in cui primeggiava l'Italia: così per gli specchi esclusiva industria di Venezia: così per le tele di Olanda, le calze d'Inghilterra, e simili.

Quella mobilità d' ingegno poi che rende il Francese sì adatto a' lavori di moda, fu da *Colbert* posta a principal profitto; ed ogni anno del suo Ministero sorger vide manifatture novelle, maravigliose per la forma e pe' coloriti, frutto del

favore conceduto alle scienze ed alle belle arti: chè ben videro que' due sommi quanto più di vita, di vigoria, e di grandezza prenda la industria, allorchè la scienza discende nelle officine dell'artefice a rettificarne i metodi, norma e guida facendosi di grandi intraprese. E così non fu scienziato che non si trovasse colmo da *Luigi* con liberal mano di benefizj; siccome ebbero del pari a goderne e le lettere, e le belle arti, che fan sì gentili i costumi, e muovon gli animi a nobili, dilicati, e generosi pensamenti.

Già le discordie andavansi componendo per tutto il reame; lo spirito di parte cessava; l'amministrazion pubblica nella poderosa man di *Luigi* riprendeva l'impero suo; e la Francia tutta potea dirsi omai una grande officina di lavori. Ma l'industria non era alimentata

da capitali per quanti erano i bisogni suoi.

Le picciole fortune, le risorse delle basse industrie, che son pur le più numerose nelle comunità, eransi viste dissipar fra le civili discordie, e spesso servir solo a comperar qualche giorno di pace. Pochi erano i grandi capitalisti, ed inerti stavano i lor capitali; a ciò non lieve causa apprestando il mal creder dell' universale e nella fede altrui, e nella pubblica ragione.

Colbert promuove associazioni di grandi, e picciole fortune per alte imprese d' industria. Il primo a soscrivere per azioni numerose è *Luigi*: i gran corpi dello Stato l' imitano; tutti accorrono allora confidenti nelle intraprese, e le banche ben presto son ricche.

Commovente spettacolo era quello che presentava nel Palazzo delle

Tuileries il veder seduto dinanzi a *Luigi* il modesto negoziante al fianco d' un *de Lamoignon* primo Presidente del Parlamento di Parigi, d'un *Pussort*, e d'un *de Voisin* Consiglieri di Stato, e di altre eminenti autorità; e tutti non d'altro curanti in quelle solenni tornate che del pubblico bene; cui trovava ciascuno onninamente congiunto il bene dell' individuo!

Ma non fu l'industria, non furon le scienze e le arti belle sconoscenti a tanti favori; che anzi retribuirono il gran Monarca con usura.

La Francia non avea neppure un legno da guerra, neppure un marinajo di marineria Reale, e *Luigi* vide escir ben presto da'suoi cantieri 60 vascelli di linea, con aver la marineria mercantile forniti equipaggi tali, da star di rincontro a quelli d' Inghilterra e di Olanda.

Ebbe *Luigi* 440 mila uomini di truppa di linea, fra' quali introdusse gli abiti uniformi; e fu il loro stipendio pagato puntualmente; il che per lo innanzi era mancato quando poche migliaja formavan tutto l'esercito del Regno.

Una cinta di piazze formidabili fu eretta a custodia della Francia. Si costruirono i porti di Tolone, di Brest, e di Rochefort. I più begli edifizi in Parigi, in Marly ed in Versailles sursero come per incantesimo.

Il canale di Linguadocca, che unisce il Mediterraneo all'Oceano, correndo per 71 leghe, fu tra le opere di quel tempo, e costò 13 milioni di franchi.

Un' amministrazione severa di Polizia restituì la sicurezza alle strade di Parigi, ed a quelle di tutto il paese.

Fu la Corte di Versailles la più

magnifica e risplendente di Europa; e le feste date da *Luigi* le più maravigliose e galanti.

La lingua francese divenne lingua universale, grazie agli ammirandi autori che onoraron quel secolo; e non fu picciol capo di commercio per la Francia quello che lo spaccio de' libri d'allora in poi promosse.

Gli ambasciatori ed inviati dalla Francia presso le Corti straniere furon tenuti come i messi del gran Re, e 'l menomo mancar de' debiti riguardi verso quelli con umiltà riparato.

Niun Sovrano di Europa osava infine di compararsi a *Luigi*, la cui voce fu per lungo tempo la voce di comando fra tutte le potenze del mondo conosciuto, essendogli fin di Persia giunta un'ambasciata di ammirazione da quel Monarca.

Fu *Luigi* in somma grandissimo, e tale il proclama imparziale la storia che il postero scrive.

Ma di sue imprese belliche non rimane alla Francia se non quel tanto solo ch' egli diresse in quel bel reame a consolidar la industria, di cui poteva dirsi a ragione il creatore: chè se *Colbert* promosse tante, e sì grandi istituzioni, ebbe però *Luigi* lumi abbastanza da comprenderne il valore nella loro immensa vastità, entusiasmo da approvarle, e fermezza da condurle a fine, a petto di ogni ostacolo.

O qual fortuna sarebb'ella stata per la Francia, se a quel tempo la economia pubblica, che per salire al grado di scienza attendeva le meditazioni di *Quesnay*, e di *Smith*, avesse del pieno suo splendore illuminato lo stesso *Colbert* illuso, come i molti, da' prestigi del si-

stema mercantile, e della bilancia di Commercio, che in tanti lacci tener faceano non la sola industria agricola, colle annone, e le proibizioni d'esportarsi i prodotti di quest' industria, ma la manifattrice stessa colle matricole, e le corporazioni di arti, e mestieri!

Pur fu sufficiente, o Signore Augustissimo, onde sì grandi prodigi si ottenessero, quel vivo impulso dato a tutta la industria in generale, quel forte scuoter la inerzia, e ridonar gli uomini ad una vita operosa, che lo spirito di parte spegnendo, gli animi ricomponesse, e soprattutto quel ristaurar la giustizia negli alti suoi dritti a garentia della proprietà e della individual sicurezza.

Tanta gloria di *Luigi*, del cui nome s' intitolò il secolo in cui visse, è tutta, o Sire, gloria di vostra inclita famiglia, gloria de'

Borboni: e già vedesi la M.V. seguirne i luminosi esempi di magnanimità.

A tali poderosi conforti alcuni tra' vostri più devoti sudditi hanno ideata la creazione d'un commerciale stabilimento atto a vincer le cagioni del decadere, o almeno del lento progredire d'ogni industria del vostro regno.

Tali cagioni, o Sire, sono in gran parte quelle che tenean travagliata la Francia quando il sommo *Luigi* ne prendea lo scettro.

Fortune poche, e sparte; inefficaci perciò nel loro isolamento a nulla imprendere, e che il diffidare fa rimaner disgiunte: donde capitali che non dan frutto al capitalista.

Industria d'altra banda non alimentata; rimasta in tutte le sue vecchie abitudini, e straniera quindi a' trovati, e metodi novelli, ed

all'opera delle macchine, e de'motori artifiziali che fan tornare il lavoro e più perfetto e di minor costo: donde la impossibilità a'nostri prodotti di sostener la concorrenza a petto di quelli delle nazioni che son sul novello cammino; e donde la povertà de' manifattori, degli agricoltori, e de' commercianti, e la scarsa consumazione fin delle derrate alimentari.

Se tanti mali stanno, il rimedio starà nel superar gli ostacoli che tengon disgiunti i capitali dalle industrie; e così avvicinando gli uni alle altre, far ch' esse a vicenda si fecondino.

Ed è quest'appunto, o Sire, lo scopo dell' ideato stabilimento commerciale.

Le sparte, ed inoperose fortune radunarsi per mezzo di una Compagnia (società costituita in ano-

nimo), e di esse farsi un capitale potentissimo, atto ad ogni intrapresa che il bene dell' industria richieda.

Questo capitale formante un banco di azioni a fondo crescente, amministrarsi da un'associazione di uomini fra' quali si veggano stribuite le più alte facoltà intellettuali, affacentisi allo scopo della Società; ed in alquanti si noti una ragguardevol fortuna; ma in tutti si pregi la più severa probità.

Il danaro del banco impiegarsi per intraprese promoventi le industrie del Regno, sia l'agricola, la manifattrice, o la commerciale; di tal che nel Commercio ella, animando la marina mercantile, e ricercando nuove vie al traffico, farà che il produttore, consumatore, o speculatore del Regno, venda o comperi di prima mano.

Nell' industria manifattrice o a-

gricola poi ella, se farà suo studio d' introdurre mezzi di produzione più poderosi, più perfetti, più economici di quelli già conosciuti, associerà sempre i suoi capitali, e la rischiarata sua opera di maturo esame, di assiduo e diligente vigilare, all' agricoltore, al manifattore, all' autore d'un trovato novello, affin di promuovere, guidare, fecondare la nascente intrapresa; e veduta questa poi condotta al suo fine, fermamente stabilita nel paese, ed atta a propagarvisi, ritrarsi di essa, ad altra passando nello stesso scopo.

Tanti e sì variati modi di collocamento del danaro del banco; tanti giri ed usi di questo capitale, daran grossi profitti agli azionisti; ma lieti potranno essi raccorli, e senza nota di usura, poichè cadran per frazioni infinitesimali su gli avventori.

Il versamento dell' azione comincerà dall'essere in ducati 50, onde ad un' opera tutta nazionale abbian adito le più modeste fortune; e fin si permetterà a suo tempo, che in luogo di versar danaro per compera di azioni, esse si acquistino con parte del valore di effetti mobili, o immobili, siccome carri, bastimenti, magazzini, o altro di simigliante di cui possa la Società far uso in favor dell' industria.

Se la maestra dell'umana vita, la sperienza (non già nostra, ma di tanti popoli di Europa, e fattasi ancor nel nostro vivente) se questa sperienza, o Sire, non ne manda ingannati, il vostro bel reame non attende per ispacciarsi di tante miserie, se non che V. M., quella gloria emulando che rese immortale *Luigi*, la regia e poderosa sua mano distenda all' Indu-

stria, e l'alzi fino al seggio in cui la scienza dell' Economia la fa sedere ormai ne'due mondi, suprema distributrice della ricchezza e della potenza degli Stati.

Il Commerciale stabilimento per la cui intrapresa veniamo a' vostri Reali piedi, è bene, o Sire, a tanto scopo indirizzato: che solo mercè di una grande associazione di forze pecuniarie ed intellettuali, potrebbe la industria delle due Sicilie sperar di aggiunger l'alto in cui trovasi quella di gran parte di Europa, là dove mirasi il poter di tali associazioni, dal Governo incoraggiate e protette, equiparar, quasi direbbesi, la onnipotenza degli antichi imperi: testimone da ultimo la Gran Brettagna.

Ma senza lo special favore di V. M. che potrebbon coloro nella cui mente surse l'idea di questa intrapresa?

Non saranno essi arditi, o Sire, nello sperare che V. M., che già co' primi suoi passi quelle vie segna che percorse animoso, e magnanimo l' immortale *Luigi*, e che onorato ha di già sì largamente l'aperta soscrizione de'caratari dell' Augusto Suo Nome, dichiarisi Protettore specialissimo di questa intrapresa, il cui prospetto cogli Statuti della Compagnia ponghiamo appiè del Vostro Real Trono; e ne sarà lieta l' ombra di quell'Eccelso, che sue virtù regie rinascer vede ad allegrar la terra in un suo tardo Nepote, e più rigoglioso rifiorire per esse il Borbonico giglio.

Marchese Nunziante - Principe di Bisignano - Marchese Delcarretto - Conte di Camaldoli - Commendatore Camillo Caropreso - Principe di Sirignano - Florestano Pepe - Carlo Saccenti - Antonio Ruffo Principe della Scaletta - Principe di Gerace - Commendatore Giuseppe Ca-

prioli - Cav. Raffaele Canger - Principe di Butera - Principe di Scilla - Arcidiacono Cav. Luca Samuele Cagnazzi - Duca di San Valentino - Commendatore Gaetano Pastore - Principe di Cariati - Massimo Selvaggi - Commendatore Roberto Desauget - Nicola d'Amora - Ferdinando Visconti - Cavaliere Saverio Carelli - Monsignor Celestino Maria Cocle Arcivescovo di Patrasso - Cavaliere Teodoro Monticelli - Commendatore Paolo d'Ambrosio - Cavaliere Giovanni Cobianchi - Commendatore Ferdinando Corbi - Principe Dentice - Cavaliere Demetrio Lecchi - Principe Diego Pignatelli - Cavaliere Ruiz - Commendator Caravita - Giovanni Prichard - Conte Anguissola - Francesco Paolo de Meis - Pietro Ginistrelli - Francesco Sirleto - Aniello Acampora - Antonio Giuliani - Gennaro Grasso - Ambrosio Ottaviano - Giovanni Amatrice - Giuseppe Montani - Cavalier Bartolomeo Grasso - Filippo Salluzzi - Cav. Martinez - Monsignore Fra Giovanni Angelo Maria Porta Vescovo delle Termopili - Aurelio Mellini - Pietro Pangrati - Conte Gaetani - Cavaliere Vincenzo Caravita - Gaetano Costa - Michele d'Urso - Pasquale Bianchini - Marchese Luigi Dragonetti - Niccola Cipolla - Gaspare Ca-

pone - Filippo Rizzi - Giuseppe d'Urso - Lorenzo Zino - Giuseppe Cuva - Carlo di Lorenzo - Luigi Lemaire - Cav. Raimondo Liguori - Cav. Fabrizio Du Marteau - Luigi Correale - Niccola Buono - Giuseppe Liberati - Francesco Saverio Fumaroli - Giovanni Fumaroli - Luigi Corbi - Cosmo de Horatiis - Maurizio Dupont - Cav. Luigi Giura - Matteo Trombetti - Salvatore Trotta - Luigi Contencin - Cav. Helguero - Giuseppe Helguero - Donato de Carlo - Federico Barone Bausan - Cav. Giovanni Galeota - Giovanni Cornè - Domenico de Miranda - Vincenzo Pepe Andrea Maresca - Cav. Ferdinando Marotta - Cav. Luigi Marotta - Antonio Pirozzi - Giuseppe Pacifico - Sergio Pacifico - Nicola Ginnari.

PROSPETTO

Dell' ordinamento d' una Compagnia diretta a promuovere ogni ramo d'industria nel Regno delle Due Sicilie.

Per ogni dove odesi lamentare l'invilimento de'prezzi dell'agricola produzione, l'inerzia del commercio, la penuria de'metalli preziosi, men risguardati come una merce, che come il mezzo universale delle contrattazioni; ed il decadere, in fine, od almeno il lento progredire della industria manifattrice: lamento cui fanno eco doloroso, ed in ispezieltà sulla nostra marina mercantile, le parole solenni da S. M. profferite ne' considerari premessi al Real Decreto intorno alle tariffe Doganali.

Or donde un sì gran male? Da qual fisica, o moral cagione muove un tanto flagello di tutto un regno?

Se ci fermiamo a contemplar l'agricola produttore quando è presso al vendemmiare, o al mietere, e' pare che quasi tema egli la fertilità del terreno su cui ha sparso e capitali, e sudori; come se la copiosa produzione sorgesse, non a far ricco il suo scrigno, ma, ben invece,

ad imbarazzare sterilmente ed il granile, ed il cellajo suo.

Conchiuder dunque da ciò dovremmo che fra noi si produca di troppo; ed il bisogno de' consumatori si sorpassi.

Ma quanti manifattori non vediam noi mancar di pane? Quanti uomini d'industria, e spezialmente di mare, non iscorgiam noi languire dispettosi, e famelici in un ozio ruinoso? Lo stesso produttore agricola ha potuto provveder egli a tutt'i bisogni di sua vita?

Non sarà rimasto adunque colmo il granile perchè di troppo si produsse in grani, e tutti di pane provveduti, lasciaron senza dimanda quel grano superfluo; ma la niuna, o la scarsa produzione in altri rami d'industria ha fatto che quella dimanda mancasse.

Un *prodotto* non si compera se non con altro prodotto. La produzion d'un pajo di scarpe dà modo al calzolajo da comperare il pane, il vino, la carne, o altra derrata che occorra al suo mantenimento: e se il valore del pajo di scarpe ebbelo egli in moneta da colui che comperò quel suo prodotto, ed è colla moneta che va egli comperando le due libbre di pane, la caraffa di vino, e la libbra di carne; non rimane men vero che, in fondo, egli non compra quelle derrate alimentarie se non col frutto del

suo lavoro, colla produzione delle scarpe; astrazion fattasi dalla utilità somma che porta nelle contrattazioni l'intervento del metallo monetato.

Il canale d'un' industria non si vedrà dunque ingorgato, se non quando gli altri canali saran rimasti a secco: e quindi non il troppo ma il poco produrre cagionerà quell'ingorgamento: chè se la industria verrà in tutt'i suoi rami egualmente animata; retribuendo ella a' produttori suoi, nelle rispondenti proporzioni, i debiti profitti, terrà viva nell' universale una produttiva consumazione, e si conoscerà quanto errore stia nel credersi che la scarsa dimanda derivi dall'essersi troppo prodotto.

La quotidiana sperienza dimostraci, che non appena l' uom vede accumulati nelle sue mani de' profitti, si rende voglioso non di provveder solo a' bisogni del suo sostentamento, ma di contentar anche, per quanto può, la sua fantasia, e per un sordido risparmiatore, conti cento prodighi.

Non è quindi la consumazione, ma il risparmio de' prodotti che debb' essere all' uomo raccomandato; e deesi tenere per fermo che la scarsezza delle dimande, per le derrate alimentarie spezialmente, non deriva se non dalla scarsa, o niuna produzione in altri rami d' industria.

*

Questi rami rinverditi, ecco fornir essi, colle novelle produzioni dell'industria manifattrice, e commerciale, tanti meati per lo scolo della ingorgata produzione agricola ; ed ecco chiarito che non già un'assoluta, ma una relativa abbondanza era quella che in detta produzione si appalesava ; e la produzione agricola, salita poi al doppio, al triplo, non proverà più ristagno nel suo spaccio.

Tutta la produzione , e con essa ogni rendita che fa vivere la società , cavasi :

1. dalle forze personali dell'uomo, stribuite tra lo scienziato , dalla cui mente partono i trovati novelli ; l' intraprenditore che applica tali trovati alla produzione ; e l' operajo che sta al salario dell' imprenditore ;

2. dalle forze industriali , stribuite tra gl'istrumenti naturali, come son le terre coltivabili , i corsi d' acqua , le miniere , o altro di simigliante (per tacersi degli agenti naturali , come il sole , il vento , la pioggia etc.) ed i capitali frutto della precedente industria.

Ma ciascuna di queste fonti del produrre ove rimanga isolata, diviene sterile. E che potrebbon le terre senza i capitali che le mettono in valore ? Che i capitali senza gl' ingegni trovatori dell' industria , gl'intraprenditori di questa , e i loro operai? Il più stupendo trovato in fatto d' in-

dustria agricola, manifattrice, o commerciale, avrà egli valore, sarà esso di alcun prò all' autor suo ed alla società tutta, senza la cooperazione delle forze industriali, che di sopra divisammo, ed in ispecie de' capitali?

Vere queste nostre osservazioni (ed il sono di fatto), dovremo tener noi come indubitata cosa, che i mali che tanto ne affliggono, provengon tutti dall' isolamento in cui trovansi i capitali, e la industria.

E dove invenirsi un terreno che più del nostro prestisi a tanti variati modi di coltivazione, e più risponda con larghi beneficii a' sudori dell'agricoltore?

La marineria Napolitana in quali e più lontani mari non si mostrò ella un tempo ed ardita ed esperta?

A qual più fino lavoro si appalesò mai inadatto il nostro artigiano?

Le menti italiane in fine, e spezialmente le Napolitane, sarebbon elle cessate di esser feconde di sottili, e consigliate speculazioni?

Il gran bisogno dell'epoca è quello dunque di trovar modo onde congiungansi i capitali all' industria, ed alle capacità; e si fecondino così a vicenda gli uni per le altre; visto che l' isolamento in cui trovansi, colpisce e quelli e queste di sterilità.

Or che manca al ricco capitalista perchè

più non lasci riposare infruttifero l'oro suo, che quasi rompe il suo scrigno, ma corra a spanderlo sull'industria, e si cavarne larghi profitti?

Egli manca o di lumi, o di tempo da far da sè stesso maturo, profondo e minuto esame delle intraprese che gli si offrono, in quanto alla loro solidità ed utilità; nè potrebbe o saprebbe debitamente vigilarne indi la esecuzione e la fedeltà.

Che reclama la industria? Un concorso di facoltà intellettuali e pecuniarie che la tengan sempre rischiarata, fiorente ed attiva.

L'umano ingegno poi ha bisogno di consigliati uomini che sappian pregiare i trovati suoi, approfondir questi, migliorarli, se occorra, e dare lor vita in fine coll'inpiego di rispondenti capitali.

Diamo dunque che nella mente d'un uomo d'ingegno sorga una idea felice, ma nuova, la quale tocchi le manifatture, o altro ramo d'industria; e che vada egli proponendone la intrapresa a' capitalisti.

Tanti ostacoli incontrerà quest'uomo, per quanti saranno gli usci che andrà pulsando; e la novità del trovato, che non raccomandasi perciò coll'esperienza ed i precedenti, formerà nell'universale

un ritegno, almeno ad avventurare la menoma somma.

Sarà forse anche la bella e felice concezione non ancor maturata ne' suoi particolari; e darà campo per tal modo ai tanti spregiatori delle novità di ferirla con sarcasmi, siccome tutto dì si vede.

Oltracciò, un tale non avrà il tempo di occuparsi del progetto; un tale altro sarà straniero a quella spezie d'industria; mancano, sarà detto, i mezzi di vigilanza; son troppi i capitali all'intrapresa occorrenti, e così a stormo incontrerà il progettista obbiezioni, e verrà quasi scacciato, come già Cristoforo quando dar voleva un novello mondo all'antico.

Ma se un' associazione di uomini, nel cui seno si trovassero mirabilmente e solidamente congiunte alte facoltà intellettuali a capitali estesissimi, si facesse a dire a quegl' irresoluti: « La società « toglie ad esaminar la progettata intra- « presa in tutt' i suoi più minuti divi- « samenti; e, dove giudicata sia utile « all' industria, ecco i capitali, per im- « prenderla; ecco gli uomini dell' arte « per guidarla e vigilarla; e se voi, ca- « pitalisti, volete prender parte all' in- « trapresa unitamente alla Società, essa « vi accoglie ».

Certo che l' apparizione di questa Società, e le sue profferte terrebbonsi a

somma ventura sì dall'autor del trovato, come da' capitalisti, e da tutto il paese.

Ogni perplessità, ogni obbiezione cesserebbe, e tutti troverebbero in tali profferte il lor conto.

Esaminato ed accolto il progetto, l'autor suo ne riporterebbe e profitto e lode, e si animerebbe a novelle speculazioni. I capitalisti, senza nota di usura, e con animo riposato sulla fermezza delle garantie e la fedeltà de' gerenti, ritrarrebbero largo frutto da' lor capitali. Il paese acquisterebbe una industria novella, che darebbe oltracciò movimento ad altre industrie da essa emergenti.

E di fatti immaginiamo, a mo' d'esempio, che fosse la stampa la novella invenzione.

Si rimane forse questa industria a dar fatica, e quindi pane, solo agli stampatori, o sia a' proti, compositori, torcolieri ed altra minuta gente dell'officina?

Che folto popolo di operai non occorre, quante industrie non sorgono per la formazione de' torchi, delle casse, e di altri utensili dell'officina di stampa; per la incisione de' punzoni, le fonderie dei caratteri, la fabbricazione della carta, la confezion dell'inchiostro, e la legatura de' libri; pe' trasporti; pel negoziato di libri e di carta; pe' gabinetti di lettura; per le gazzette, e per tutto quel mondo

di speculazioni, in fine, che su tali spezie d' industrie si fanno ?

Tutto questo sciame d'industri uomini, surto coll'adozione fattasi dalla società dell'intrapresa novella, va coll' impiego dei suoi profitti aumentando lo spaccio delle altre produzioni, spezialmente delle derrate alimentarie; ed ecco quanti benefizii provengono ad ogni ramo d' industria, men diremo da una idea felice nata nella mente d' un uomo d' ingegno, che dall' aver rinvenuto costui una società di persone, le quali han saputo, e potuto, esaminarla, pregiarla, fecondarla, e mandarla ad effetto.

Lo stabilimento, cui intendiamo dar opera, non è altra cosa che questa società.

Il suo scopo, il dicemmo, egli è di far progredire e migliorare ogni ramo d'industria agricola, commerciale, e manifattrice.

Suoi mezzi sono il riunir nel seno suo, il più estesamente che possa, le facoltà intellettuali alle pecuniarie; e così, congiunta l' industria a' capitali, far che a vicenda si fecondino.

Nel ramo commerciale sarà suo studio il trovar novelli meati allo spaccio della produzione agricola, o manifattrice; e, generalmente parlandosi, a far che il commercio si fermi al naturale suo uffizio di *metter la derrata a petizione del consumatore*; in tal modo operando che le ven-

dite e le compre facciansi, per quanto possibil fia, di prima mano.

Negli altri rami dell' industria essa starà sempre pronta ad associarsi alle intraprese altrui, la cui utilità sia stata chiarita per severo esame fattosene dagli uomini dell' arte; confortandole de' suoi lumi, de' suoi capitali, e di sua vigilanza nella esecuzione.

Troverà forse la società utile il promuovere essa, alcuna volta, una intrapresa novella il cui pensiero sia surto nel suo seno; ma pur in tal caso non sarà schiva ad accoglier altri a quell'intrapresa, onde il benefizio se ne spanda nell' universale.

Essa, in somma per ogni maniera d'incitamenti, fra quali conta come il più efficace l' esempio, proponesi d' incoraggiare, promuovere, rischiarare, migliorare le industrie, a quelle operazioni più che ad altre associandosi che han per iscopo, o d'impiegar metodi più potenti, più spediti, più perfetti, più economici, più produttivi di quelli conosciuti; o di far nascere ricchezze novelle, colla creazione di novelli prodotti, o di accrescer le vie di spaccio de'prodotti già esistenti.

Ed a chi deve l'Inghilterra, se non alle società d' industria, tante e sì grandi intraprese, utili al commercio, ed in breve tempo eseguite?

Da chi ripetonsi, se non da queste società, le innumerevoli strade, i ponti, ed i canali, che rendon colà le comunicazioni interne pronte ed economiche?

Chi ha bonificati, e dissodati tanti terreni, aperti tanti canali d' irrigazione, introdotte tante coltivazioni novelle, onde va superba quell' industria agricola, e menate a fine le più colossali intraprese di commercio?

Ma se le associazioni per la formazione de' capitali sono utili pur ne' paesi ove i gran capitalisti abbondano, in quelli poi ove di tai capitalisti è scarso il numero, la necessità di siffatte associazioni si fa sentire con urgenza; essendo questo il mezzo unico da riunire le picciole e le mediocri fortune, impotenti per sè sole a nulla imprendere, e che trovansi sparse per tutto un Regno, con far di esse un capitale potentissimo, una leva poderosa atta a vincere qualunque resistenza.

Così l' industre idraulico, de' tanti rigagnoli delle acque disperse e ristagnanti, ne fa egli, riunendole ed allacciandole, un' ampia e benefica riviera.

La Società che intendesi erigere, sarà costituita in anonimo, e prenderà la denominazione di *Compagnia Sebezia promotrice delle industrie nazionali.*

Il capitale di questa Società sarà di-

viso in azioni, le quali formeranno un Banco a fondo crescente; crescimento che si otterrà, e con quella parte di lucro che l'azionista dovrà lasciare in banco per alcun tempo (siccome ne' regolamenti verrà spiegato), e coll' interesse composto che ne andrà emergendo.

E per far che le più limitate fortune abbian l'agio di prender parte a quest'opera tutta nazionale, il versamento di ciascun' azione comincerà per essere in ducati 50: ma ne'versamenti ulteriori, quando il banco avrà già fatta alcuna operazione, l'azione crescerà di quel tanto che il lucro lasciato in banco l'abbia fatta aumentare, giusta il detto di sopra.

Oltracciò l' azione sarà divisa, giusta le leggi Commerciali, in porzioni, potendosi, in luogo dell' azione intera, far l' acquisto d' uno, o più porzioni di essa.

Più: un tale acquisto potrà farsi non solo col danaro (dopo che il Banco ne avrà riunita una determinata quantità), ma con una parte del valore di effetti mobili, o immobili (siccome carri, bastimenti, magazzini etc.) de'quali possa la Compagnia far uso in favor dell' industria, spezialmente pel ramo Commerciale, e partecipare a' suoi profitti.

I fondatori della Società (fra' quali contansi uomini assai chiari, sì per probità, e per estesi lumi nelle scienze,

nelle arti, e nell' industria, come per ingegno, e per esperienza nell'Amministrazion pubblica, e taluni di essi notissimi per solida e ragguardevol fortuna) ne terran la generale Amministrazione per un determinato numero di anni.

In questa associazione, fortemente costituita di facoltà intellettuali, starà da una banda il maturo e ponderato consiglio che delibera, e vigila l' esecuzione delle cose deliberate; dall'altra la fedele, attiva, ed esperta gestione che opera. E sarà quindi con assai di precauzione, e dopo un sufficiente spazio di tempo, fatto mutamento nel personale della generale Amministrazione, nella composizion di cui è riposta parte grandissima della utilità dell' intrapresa.

Rimane a dirsi che tra' mezzi onde vuolsi promuovere il miglioramento dell' industria, e ravvivar lo spaccio della produzione, v' ha quello di pubblicare per le stampe, con foglio periodico, così lo stato di tutt' i mercati di Europa e fuori intorno alle ricerche ed a' prezzi; come ogni novella scoperta, ogni metodo novello nelle cose agricole o di manifattura, che, o più spedito, o più economico, o più poderoso, tenda al perfezionamento della produzione.

Poniamo da ultimo come avvertenza importantissima, che se piacque alla Di-

vina Sapienza, ordinatrice dell' Universo, voler che il credito fosse l' esclusivo patrimonio della probità, così tengon fermo i fondatori di questo Commerciale stabilimento al principio che la morale, sostegno della pubblica economia, esser debba la solida base della loro associazione. E precipuo loro scopo quindi sarà di guadagnar credito alle loro promesse; essendo il credito la miniera d'oro del paese ov' esiste, ed il più energico promotore della circolazione, la quale, quando serve alla formazion de' prodotti, moltiplica le ricchezze, e dà movimento a' ristagnanti valori.

STATUTI

della

COMPAGNIA SEBEZIA

promotrice

delle industrie nazionali.

(Istituzione della Compagnia.)

Articolo I.

È istituita in Napoli una Società Commerciale in anonimo, sotto la denominazione di *Compagnia Sebezia promotrice delle industrie nazionali;* e s' intenderà essa incominciata nel giorno in cui, ottenuta la Sovrana autorizzazione, adempirà quanto è prescritto coll'art. 54 delle Leggi di Commercio.

(Formazione del Banco.)

Art. II.

Il capitale di questa società, diviso per azioni, formerà un Banco a fondo crescente; crescimento che si otterrà con addirsi a ciascuna azione, per un determinato tempo, una parte del fruttato, siccome sarà spiegato qui appresso.

ART. III.

Il versamento di ciascuna azione comincerà per 50 ducati: ma subito che il danaro del Banco avrà partorito frutto, dimodochè ogni azione esistente nel Banco sia aumentata di valore, mediante quella rata di frutto che le viene aggregata, come, ad esempio, l'azione di 50 ducati sia salita a ducati 52, il novello azionista, per l'acquisto d'una azione, dovrà versar ducati 50, più i ducati due de' quali l'azione è aumentata, e così progredendo.

ART. IV.

Le azioni saranno al numero di ventimila, formanti la somma di un milione di ducati, e divise in due serie, ciascuna di diecimila; ma nel bisogno di aumentarsi il capitale potranno aprirsi novelle serie di azioni, con que' patti, e quelle condizioni che saranno dagl'interessi della Compagnia nel tempo suggerite.

Del bisogno di aprirsi la serie novella giudicherà l'Amministrazione Generale.

Le condizioni dell'apertura sudetta saranno proposte dall'Amministrazione Generale all'approvazione dell'assemblea generale degli Azionisti straordinariamente all'uopo convocate.

ART. V.

Le azioni saranno stabilite sotto forma di cedole.

A r t. VI.

Il prezzo delle azioni sarà irrepetibile per tutta la durata della Società: ma potranno esse trasferirsi ne' modi e sotto le condizioni che verranno spiegate ne' regolamenti.

A r t. VII.

Sarà permesso del pari agli azionisti il pegnoramento nel Banco Sociale delle loro azioni, sotto quelle condizioni che saranno fissate da' regolamenti sudetti.

A r t. VIII.

A di più dell' importare dell' azione, l'acquirente dovrà pagare, nell' atto della soscrizione, un aggio al Banco, ed una indennità per le spese di primo stabilimento.

A r t. IX.

Niun aggio dovrà pagarsi nel versamento delle azioni formanti la prima serie, le quali dan luogo alla Compagnia di poter cominciare le sue operazioni.

La seconda serie sarà stribuita in quattro parti di 2500 per ciascuna, e l' aggio sarà come segue:

Per la prima del due per 100.
Per la seconda del tre per 100.
Per la terza del quattro per 100.
Per la quarta del cinque per 100.

Quest'aggio è un profitto esclusivo del Banco Sociale, e stribuiscesi in rate uguali fra tutte le azioni ivi esistenti, au-

mentandole di quel tanto che a ciascuna d' esse ricade.

ART. X.

La indennità, destinata a compensare le spese di primo stabilimento della Compagnia, sarà dovuta fin dal versamento della prima serie, e nelle proporzioni seguenti:

Per le prime cinquemila azioni, sarà dell' uno per cento;

Per le altre cinquemila, del due per cento.

Nella seconda serie sarà del tre per cento;

ART. XI.

Nelle serie che potranno successivamente aprirsi, l' aggio, e la indennità si determineranno dall'Assemblea Generale degli azionisti sulla proposizione dell'Amministrazione Generale, giusta il detto nel precedente articolo IV.

(Modo di acquisto delle azioni.)

ART. XII.

Le azioni potranno acquistarsi:

1.° Col danaro effettivo; sia col pronto pagamento, sia a respiro; con doversi eseguir sempre il pagamento nel locale del Banco Sociale;

2.° In altri modi agevolanti che i regolamenti spiegheranno.

ART. XIII.

Le 20 mila azioni componenti la prima e la seconda serie non potranno acquistarsi che in numerario effettivo, ed

a pronto pagamento; se non che sarà permesso all' azionista di pagar le azioni per le quali si è soscritto, per quarte parti.

La prima parte un mese dopo di essersi pubblicato per via del Giornale delle due Sicilie che la Compagnia è stata Sovranamente autorizzata; e le altre tre nello spazio di due anni dall' epoca sopraddetta, a scadenze fisse.

Nell' intervallo dovrà l'azionista pagare al Banco un interesse a scalare del 6 per 100 l'anno nelle proporzioni sempre del valor crescente delle azioni.

Mancando egli di adempiere nelle scadenze con dieci giorni di respiro al pagamento del suo debito, s' intenderà, per ispecial patto e senza bisogno di alcun atto giuridico, decaduto dal suo dritto di azionista; autorizzata rimanendo in tal caso l'Amministrazione Generale a procedere in di lui danno alla vendita dell'azione, o azioni per le quali si verificherà l' impuntualità; e col danaro già versato dall'azionista fare indenne il Banco: 1.° del meno che si sarà forse ricavato dalle azioni vendute in danno rimpetto al debito; 2.° di un interesse del 6 per 100 l'anno calcolato sul debito dal giorno della sua scadenza; 3.° di ogni altra spesa occorsa. Il residuo del danaro che già esisteva in Banco, vi rimarrà a titolo di deposito per tutta la durata della Società;

e sarà pagato su di esso al già azionista un interesse annuo del 5 per 100.

Laddove colla vendita in danno si ricavi un prezzo maggiore del debito, questo dippiù rimarrà in beneficio del Banco.

Sarà sempre però ne' poteri dell'Amministrazione generale, in vista di gravi circostanze, che il consiglino, l'accordare all'azionista un più lungo respiro, con que' patti, che potranno convenirle.

A r t. XIV.

Colla vendita in danno dell'azione s' intenderà trasferito nel novello acquirente ogni dritto alla dividenda de' lucri che avea il passato azionista.

(Operazioni della Compagnia.)

A r t. XV.

La Compagnia impiegherà l'opera della sua Amministrazione generale, ed il capitale del suo Banco a tutte quelle intraprese, niuna eccettuata, che la detta generale Amministrazione giudicherà meritevoli d'un siffatto interesse; e le quali abbiano principalmente per iscopo la promozione, il progresso, ed il miglioramento d'ogni ramo dell'industria del Regno, l'agricola, la manifattrice, e la Commerciale; nelle quali intraprese possan congiuntamente prosperare gl' interessi dell'industria, e quelli della Compagnia: il tutto ad intendimento dell'Amministrazione generale suddetta, e colle norme che saran divisate da' regolamenti.

Art. XVI.

Il danaro del Banco potrà essere altresì collocato con solida garentia, e con quell' interesse che sarà fissato dall'Amministrazione generale a norma de' casi:

1. In soccorso del proprietario, manifattore, speculatore, o altro uomo operoso, che, mancante di numerario, si vedesse perciò costretto, o a fermare il corso alla sua industria, o a vendere per vil prezzo la sua produzione, o la mercede dell' opera sua;

2. In soccorso de' commercianti, quando sieno essi azionisti, ed in proporzione delle azioni che abbiano nel Banco;

3. In ogni altro atto Commerciale preveduto negli articoli 3.°, e 4.° delle Leggi di Commercio.

Potrà esser collocato benanche in fondazione di Casse di risparmj e di previdenza, o di altre istituzioni tendenti a provocar la formazione di Capitali, spezialmente per le basse industrie; come sarà spiegato co' regolamenti.

(Dividenda degli utili della Società.)

Art. XVII.

Gli utili della Società si compongono di tutt' i guadagni emergenti così dal servizio produttivo del capitale del Banco, come da quello dell' opera dell' Amministrazione Generale, e saran tutt' indistintamente nel Banco versati.

Art. XVIII.

La dividenda de' lucri sociali fra gli Azionisti comincerà ad aver luogo ne' primi mesi del secondo anno dopo la istallazione della Società, e'l movimento de' capitali suddetti, affinchè abbiasi dall'Amministrazione generale il tempo da raccorre un tal fruttato da' variati, e molteplici rami d'introito; e così poi andrà proseguendo di anno in anno.

Art. XIX.

In ogni dividenda saran prelevate innanzi tratto e per intero le spese di uffizio, materiali, e personali; le quali possono anche anticiparsi mensilmente dal Banco, a cui carico esse sono sempre, ed in ogni caso; e le cui quantità saran da' regolamenti determinate; come del pari il modo onde impiegarsi.

Sarà quindi tolto in favor degli Azionisti il sei per 100 dal lucro residuale, depurato di dette spese, calcolandosi il detto sei per 100 rimpetto al capitale nominale delle azioni.

Ciò che rimarrà di lucro, dopo dette prelevazioni, sarà ripartito tra gli Azionisti, e l'Amministrazione generale nel seguente modo:

Dal sei, esclusive, all'otto per 100, inclusive, i lucri si partiranno per metà, tra gli Azionisti, e l'Amministrazione generale:

Salendo i lucri al nove per 100, inclusive, la parte dell' Amministrazione generale sarà di un terzo :

Salendo al dieci per 100, inclusive, sarà di un quarto:

Dal dieci per 100, esclusive, in poi; qualunque siane la somma, sarà del quinto.

Dell' utile spettante, come sopra, agli Azionisti, resterà la metà nel Banco per fondo crescente, fino a che le azioni non siano salite al valore di cento ducati: d'allora in poi, gli Azionisti percepiranno la totalità degli utili, loro spettanti.

(Durata della Società.)

Art. XX.

La Società avrà la durata di anni sessanta, ma potrà esser prorogata da sessennio in sessennio. In caso di morte d' uno de' Socj, la Società sarà continuata col suo erede.

(Assemblea generale degli azionisti.)

Art. XXI.

L'universalità degli azionisti, per tutto ciò che importa il vigilare alla esecuzione del mandato confidato all'Amministrazione generale della Società, in forza degli art. 50, e 51 delle leggi di Commercio, e l'esercizio di altri dritti a sè inerenti, è rappresentata da un'assemblea di sessanta Socj, oltre quelli componenti l'Amministrazione Generale.

Art. XXII.

I sessanta Socj che debbon comporre l'Assemblea generale saran presi, in parità di azioni per ordine di serie, fra coloro che avranno in Banco un maggior numero di azioni.

Art. XXIII.

L'Assemblea generale rappresenterà l'universalità degli azionisti per quanto concerne:

1.° L' esaminare il Bilancio del Banco a lei sommesso anno per anno dall'Amministrazione generale, giusta i regolamenti;

2.° Il far mutamenti alle basi, ed oggetti della Compagnia, sulla proposizione dell' Amministrazione generale, per indi impetrarsi su di essi, occorrendo, l' approvazione Sovrana, a' termini dell' art. 55 delle Leggi di Commercio;

3.° Lo esaminar ne' loro generali e complessivamente le operazioni dell' Amministrazione generale, e dare norme per le operazioni future.

4.° Lo eleggere i membri dell'Amministrazione generale in caso di vacanza, o di novella elezione, dopo il primo anno d' istallazione della Compagnia;

5.° Il decidere sulla prorogazione della durata della Società, ed anche sullo scioglimento di essa.

Art. XXIV.

L'Assemblea generale dovrà esser con-

vocata di dritto una volta l'anno. Ma potrà esser convocata anche straordinariamente nel corso dell'anno, una o più volte dall'Amministrazione generale.

I regolamenti spiegheranno il metodo di convocazione ordinaria, e straordinaria.

ART. XXV.

L'azionista chiamato a far parte dell'assemblea potrà farsi rappresentare con atto di procura in brevetto, da un altro azionista che non abbia meno di 15 azioni in Banco.

Le donne, ed i minori il dovranno sempre.

ART. XXVI.

Quando l'assemblea generale si occupa di novella elezione di Amministratori, que'socj che sono in caso di poter essere rieletti dovranno ritirarsi, e non prender parte alcuna nella deliberazione.

Lo stesso deve aver luogo nell'esame del Bilancio del Banco.

(Amministrazione generale della Compagnia.)

ART. XXVII.

L'Amministrazione generale, sia riunita in Consiglio generale, sia stribuita nelle parti designate da' suoi regolamenti, per le diverse operazioni, e funzioni amministrative, è la sola legittima, ed universale proccuratrice della Compagnia, per ogni qualsivoglia sua operazione, sia attiva, sia passiva, ne' termini degli articoli XV e XVI del presente Statuto.

Essa sola inoltre potrà promuovere giudizj, e sostenerne, in nome, e da parte della Società; come altresì transigere, compromettere, stipular contratti, prestar consensi, esigere, e quietare; nominare Amministratori a sè dipendenti, ed altri impiegati, e lor delegare parte dell'Amministrazione; procedere in somma a quanti atti far potesse da sè medesima la Compagnia, senza restrizione alcuna, e senza uopo di altra autorizzazione: salvo solo il rendimento del conto stabilito col precedente articolo XXIII.

Ogni obbligazione che non sia stata contratta dall'Amministrazione generale, ne' termini che di sopra, non legherà la Compagnia.

ART. XXVIII.

L'Amministrazione generale colla riserva che verrà espressa nell' art. LIX si compone di

Un Presidente;
Un Vice Presidente;
Un Governatore del Banco;
Un Vice Governatore;
Un Tesoriere;
Un Controloro;
Un Contabile in capo;
Un Censore;
Un Vice-Censore;
Due Ispettori;
Un Segretario generale;

Tre Vice-Segretarj;
Dieci Direttori.

A r t. XXIX.

L'Amministrazione generale avrà inoltre a sua dipendenza de' Capi di Ufizio, degli Agenti, de' Commessi ec., in quel numero che il bisogno esigerà; ma senza far parte dell'Amministrazione generale.

A r t. XXX.

Il Presidente avrà la direzione di quanto tocca l'Amministrazione interna dell'intrapresa, con esser sua la firma in tal ramo di corrispondenza, o di atti di amministrazione; e presiederà tanto il Consiglio generale di amministrazione, di cui sarà qui appresso parlato, quanto l'Assemblea generale degli azionisti, ad eccezione de' casi contemplati nell'art. xxvi ne' quali l'Adunanza generale sceglierà a pluralità di voti il suo Presidente.

Egli avrà il dovere di contener ciascun impiegato dell'Amministrazione generale ne' limiti delle sue attribuzioni; ed in caso di conflitto, non potendo egli comporre la controversia, ne farà parola nella prima tornata del Consiglio generale di Amministrazione, ma fino a che non sarà l'affare deciso dal Consiglio, la opinione del Presidente sarà seguita.

A r t. XXXI.

Il Governatore del Banco avrà la soprintendenza e direzione di tutt' i fondi

appartenenti alla Compagnia, onde poter dare al Consiglio generale di amministrazione tutt' i chiarimenti che nell' atto gli possano occorrere sulla situazione de' fondi sociali, e presiederà la Camera di governo del Banco, della quale sarà fatta menzione qui appresso.

ART. XXXII.

Il Censore sarà il vigilatore, e sindacatore di tutte le operazioni dell' Amministrazione generale, sia presa questa nel suo complesso, sia distribuita nelle sue parti, sia riguardato individualmente ciascun membro dell'Amministrazione generale nelle isolate sue funzioni.

Una tal vigilanza e sindacazione (che si estenderà benanche su tutti gl' impiegati minori ed a salario), sarà diretta a mantener salda nell'Amministrazione generale la osservanza degli statuti, de' regolamenti, delle deliberazioni, e de' patti convenuti co' terzi, come altresì illibato il credito dello Stabilimento nel regno, e nell'estero.

Il Censore presiederà la Camera di Direzione qui appresso divisata.

Il regolamento disciplinare spiegherà il modo onde possa rendersi efficace ed operativa la vigilanza e sindacazione del corpo di censura, o sia del Censore, del Vice-Censore, e degl' Ispettori, su' varj impiegati, e su d'ogni operazione dell'Amministrazione generale.

Uno degl' Ispettori sarà specialmente incaricato d'invigilare sulla tenuta della scrittura del Banco; e coopererà egli quindi alla pianta di detta scrittura, da eseguirsi dal Contabile in capo, sotto la direzione superiore del Governatore.

ART. XXXIII.

Il Segretario generale compilerà i processi verbali delle sessioni che terranno l'Assemblea generale degli Azionisti, salvo il caso contemplato nell' art. XXVI, il Consiglio Generale d'Amministrazione, la Camera di Governo del Banco, la Camera di Direzione, e la Camera di Commercio.

Egli guiderà tutta la corrispondenza attiva, e passiva dell'Amministrazione Generale, ed accompagnerà, e legalizzerà colla sua firma tutti gli atti, e la corrispondenza dell'amministrazione medesima.

ART. XXXIV.

Il Segretario genera e potrà deputare per la compilazione di detti processi verbali, e per la firma uno de' Vice Segretarj. Ma nella tornata di adunanza generale de' Socj, e di Consiglio generale di Amministrazione dovrà intervenire personalmente, salvo il caso di legittimo impedimento.

ART. XXXV.

Il Tesoriere è incaricato della riscossion di tutt' i crediti del Banco, ne sia qualunque la provenienza, e della ese-

cuzione de' pagamenti che a lui vengono ordinati nelle forme prescritte dagli Statuti, e da' regolamenti.

Il Tesoriere non terrà in cassa che soli ducati duemila in numerario effettivo. Tutto il resto del danaro della società sarà depositato nel Banco delle due Sicilie, e riportato in una madrefede in testa della Compagnia.

Spiegheranno i regolamenti il modo onde possa l'Amministrazione generale disporre i pagamenti dalla madrefede suddetta, e dal contante.

Gli stessi regolamenti diffiniranno il modo e l' epoca della presentazione del conto che render deve il Tesoriere.

Art. XXXVI.

Il Controloro eserciterà una perenne vigilanza su' registri di contabilità della tesoreria, con tener de' registri di riscontro a' medesimi, tanto per la parte degl' introiti che per quella degli esiti.

Ogni ordinativo di esito dev'esser vistato dal Controloro per la ragione che ne ha preso; e del pari tutte le polizze sul Banco.

Lo stesso Visto dovrà egli apporre a tutte le quitanze che si rilasciano alle parti versanti; ed in generale a qualsivoglia altro pezzo contabile.

I regolamenti fisseranno la parte di sua risponsabilità, e le norme di sue opera-

zioni, spezialmente nell' apposizione de' Visti.

ART. XXXVII.

Il Contabile in capo sarà il Direttore della scrittura di contabilità.

I particolari delle sue funzioni saran divisati ne' regolamenti.

ART. XXXVIII.

Fra i direttori saranno stribuiti gli affari concernenti le varie operazioni dell' Amministrazione Generale.

Gl' Ispettori saranno all' immediazione del Censore.

(Consiglio generale di Amministrazione.)

ART. XXXIX.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Governatore del Banco, il Vice-Governatore, e i Direttori col Segretario generale, comporranno il Consiglio generale di Amministrazione; prendendo in esso i Direttori la denominazione di Consiglieri ordinarj.

Il Segretario Generale compilerà il processo verbale delle sessioni.

Questo Consiglio sarà il supremo moderatore dell'Amministrazione generale, e delibererà diffinitivamente su tutte le proposizioni, o quistioni che saranno a lui sommesse, giusta gli statuti, ed i regolamenti.

Il Censore, o colui che il rimpiazza, vi prenderà il posto dovuto al suo uffi-

zio: e così generalmente debb' aver luogo in ogni altra adunanza in cui crederà utile il Censore il suo intervento; non potendosi fare operazione di sorta alcuna dall' Amministrazione senza che ne sia stato egli precedentemente inteso, e le sue osservazioni o dimande discusse.

(Camera di Governo del Banco.)

ART. XL.

Il Governatore del Banco, il Vice-Governatore, il Controloro, il Tesoriere, il Contabile in capo, l' Ispettore incaricato della contabilità, ed il Segretario generale formeranno ordinariamente la Camera di Governo del Banco.

Potrà ciò nondimeno il Governatore invitare, onde intervengan nelle sessioni della Camera di Governo, que' Direttori, i cui affari cadono in discussione nella tornata del giorno.

ART. XLI.

La Camera di Governo del Banco è il Consiglio del Governatore. Egli la chiama a consulta su tutte le quistioni emergenti dall' esercizio delle sue funzioni, ma spezialmente sulla convenienza dell'interesse, ch' è invitato a prendere il Banco nelle varie intraprese che propongonsi alla Compagnia.

(Camera di Direzione.)

ART. XLII.

Il Censore, il Vice-Censore, gl' Ispet-

tori, ed il Segretario generale comporranno ordinariamente la Camera di Direzione, destinata a giudicare provvisionalmente dell' ammessibilità delle proposizioni d' intraprese che fannosi alla Compagnia: e le medesime ammesse, a dirigerne, e vigilarne l' esecuzione.

(Camera di Commercio.)

ART. XLIII.

Il Vice-Presidente, o il Vice-Censore, i Direttori del Commercio interno, ed estero, e di piazza e dogana, un Ispettore, ed il Segretario generale, comporranno la Camera di commercio destinata a dirigere tutte le operazioni commerciali della Compagnia.

Queste operazioni saranno fatte dall' amministrazione generale sotto la ragione di: *Compagnia Sebezia ec.*

ART. XLIV.

Per la firma sia in operazioni tutt' affatto commerciali, sia in operazioni Bancali sarà deputato uno, o più socj dell' Amministrazione generale, colle precauzioni, e ne' modi che indicheranno i regolamenti.

Questa firma si apporrà dal socio a ciò destinato ne' seguenti termini:

Per la Compagnia Sebezia ec. N. N.

(Commessioni straordinarie-Vicedirettori-Suddivisioni delle Dires.)

ART. XLV.

Nel caso in cui occorra il concorso de'

lumi di più Consiglieri per l'esame di un affare, il Presidente potrà riunirli in Commessione.

Potrà inoltre una Direzione avere permanentemente bisogno di Vice-Direttori; e costoro, nominati a tali funzioni dal Consiglio generale di Amministrazione, collaborando col Direttore del Ripartimento, interverranno nel Consiglio generale col carattere di Consiglieri ordinarj.

Potrà infine il Consiglio generale di Amministrazione suddividere in più parti una Direzione, colla nomina di altrettanti Direttori, quando trovi ciò necessario; sopprimere una carica, o far l'aggiunzione di altri membri all'Amministrazione; non toccando ciò se non i soli interessi dell'Amministrazione medesima.

(Direttori, e Vice-Direttori aggiunti - Consiglieri onorarj.)

Art. XLVI.

Il Consiglio generale di Amministrazione è autorizzato a nominare de' Direttori, e de' Vice-Direttori aggiunti, per cooperare a determinate intraprese della Compagnia, nell'esame de' cui particolari, o nella vigilanza delle cui esecuzioni occorrano delle speciali cognizioni, sia nelle scienze, sia ne' varj rami d'industria.

Esso Consiglio generale potrà farne la scelta anche fuori del ruolo degli Azionisti, ove lo giudichi indispensabile, e

fisserà la retribuzione dovuta alla lor cooperazione.

ART. XLVII.

I Direttori aggiunti, intervenendo nelle adunanze generali, o parziali dell' Amministrazione generale, non avranno che voto consultivo.

ART. XLVIII.

I Consiglieri onorarj, o altri Socj rivestiti pur di maggiori dignità, ma di sola onorificenza, potranno anch' essi intervenir nelle sessioni del Consiglio generale di Amministrazione, parimenti con voto consultivo.

(Case subalterne.)

ART. XLIX.

In quelle Provincie (o Valli) nelle quali il bisogno dell' industria richieda operazioni ed assidue, ed immediate, ed attive, con sicurezza di larghi profitti nel senso della istituzione, si porrà un'Amministrazione provinciale composta d'un Direttore, e di uno, o più Vice-Direttori, a nomina del Consiglio generale di Amministrazione, ed avente un Banco; oltre alle Agenzie negli altri Comuni, spezialmente i marittimi.

ART. L.

Il Banco delle Amministrazioni provinciali si considererà far parte del Banco generale posto in Napoli.

ART. LI.

L'Amministrazione generale si occuperà efficacemente a stabilir nell'estero delle case subalterne; in quelle piazze di commercio spezialmente, nelle quali risieda un Console, o un Vice-Console di Sua Maestà.

(Azioni inalienabili.)

ART. LII.

Ogni componente l'Amministrazione generale dovrà tener nel Banco di sua proprietà, o di proprietà altrui, ma nel suo interesse immobilizzate, 15 azioni, inalienabili durante il tempo di sua gestione; e ciò indipendentemente dalla cauzione che dovrà prestare il Tesoriere del Banco, e la quale sarà fissata dall' Assemblea generale degli azionisti sulla proposizione dell' Amministrazione generale che provvisionalmente potrà determinarla.

Sarà spiegato ne' regolamenti il modo speciale di versamento delle dette azioni da considerarsi di prima serie.

ART. LIII.

I Capi d' ufizio, gli Agenti, i Commessi, e tutti gl' impiegati minori nelle officine, ed agenzie dovran tenere, ciascuno individualmente, un determinato numero d' azioni inalienabili nel Banco.

L'Amministrazione generale diffinirà il numero di azioni che ciascun impiegato dovrà versare, ed immobilizzare.

(Mutamenti nel personale dell'Amministrazione generale.)

ART. LIV.

L'Assemblea generale potrà, se lo stima, rinnovare in ogni anno il quinto de' membri dell' Amministrazione generale. Soltanto il Segretario generale, per la natura delle sue funzioni, e 'l Tesoriere, che ha dato cauzione, rimarranno ne' loro posti (salvo qualunque legittimo impedimento) per un decennio, scorso il quale potranno essere mutati.

In caso che uno, o più componenti l'Amministrazione generale cessino dalle loro funzioni dopo lavori utili alla compagnia, e quindi meritevoli di retribuzione, l'Amministrazione generale è autorizzata a competentemente gratificarli.

(Dividenda de' lucri dell'Amministrazione generale.)

ART. LV.

In ogni anno si farà tra gl'impiegati dell'Amministrazione generale la dividenda de' lucri loro spettanti giusta l'art. XIX.

Un regolamento fisserà le parti di essi spettanti a ciascuna carica, nella composta ragione del grado che ha la medesima nell'Amministrazione generale, della gravità del lavoro ch' essa impone all'impiegato, e della utilità che ne cava l'Amministrazione, e la Compagnia.

Nello stesso regolamento sarà determinato il modo, onde la distribuzione di detti utili facciasi tra' componenti l'Am-

ministrazione generale a seconda della loro assiduità all' adempimento de' proprii doveri, con istabilirsi, spezialmente per gl'impiegati superiori, un gettone di presenza nelle Sessioni.

A que' membri dell'Amministrazione generale, le cui funzioni richiedano cure gravi assidue e quotidiane in pro della Compagnia, è autorizzata l'amministrazione medesima ad assegnar soldi fissi, da imputarsi però sulla rata degli utili che potran loro ricadere.

ART. LVI.

I servigj straordinarj d'un membro dell'Amministrazione, o di altro impiegato, saranno straordinariamente compensati, con deliberazione sempre del Consiglio generale di Amministrazione.

ART. LVII.

Dovendosi riputare come di egual grado nell'Amministrazione generale le funzioni di Presidente, di Censore, e di Governatore del Banco, saranno a'loro esercenti attribuite eguali rate nella distribuzione degli emolumenti.

(Formazione de' regolamenti.)

ART. LVIII.

Saran fissati, con regolamenti appositi, tutt' i particolari concernenti:

1. Il modo di convocazione, e di deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, e le operazioni di quest'Assemblea;

2. Il servigio interno dell' Amministrazione generale, con quanto tocca precisamente le operazioni del Presidente, del Censore, del Governatore del Banco, e del Segretario generale, e generalmente di ciascun impiegato dell'Amministrazione;

3. Le operazioni di ciascuna delle Direzioni in cui è stribuita l' Amministrazione generale, e spezialmente le relazioni tra i Direttori, ed i Vice-Direttori;

4. Le speciali operazioni della Camera di Direzione, del Governo del Banco, e della Camera di Commercio, con quanto occorra per la istallazione delle rispettive loro officine, e delle relazioni di queste col Segretariato Generale, ove giungere, e donde partir deve tutta la corrispondenza passiva ed attiva dell'Amministrazione generale, qualunque ne sia il ramo.

5. Tutt' i particolari infine di quanto occorrer possa generalmente per la definitiva organizzazione della Compagnia.

Ciascun Direttore dovrà cooperare alla formazione del corpo de' regolamenti, compilando quelli che pertengono al suo ramo.

Egli li passerà al Segretario generale per coordinarli, e formare il progetto di un regolamento generale che sarà discusso ed approvato dal Consiglio generale di Amministrazione.

A r t. LIX.

Essendo riposta tutta la utilità della Compagnia nella scelta delle persone che debbon comporne l'Amministrazion generale, e sue officine, questa scelta sarà fatta con ogni precauzione da una commessione formata dal Presidente, Vice-Presidente, Censore, Vice-Censore, Governatore del Banco, Vice-Governatore, e Segretario generale.

Essa andrà nominando di mano in mano, a seconda de' bisogni, que' Direttori, Ispettori, Vice-Segretarj o altri impiegati che crederà necessarj al buono andamento degli affari.

A r t. LX.

Per lo stesso principio contemplato nell'articolo precedente, e coerentemente al detto nell' articolo xxiii de' presenti Statuti, il Consiglio di Amministrazione generale, compiuto che sarà il suo ordinamento, farà esso sempre, nel corso dell'anno, la nomina a que' posti che in detto spazio di tempo possano rimaner vacanti nell'Amministrazione, salvo all'Assemblea generale il dritto di ratificarla.

A r t. LXI.

La Commessione enunziata nel precedente articolo lix, e che si compone degl' individui notati appiè de' presenti statuti, salvo gli onorarii, rimane au-

torizzata a far quanto occorre perchè sia posta in attività la Compagnia; nella Commessione medesima intendendosi all'uopo riuniti tutt' i poteri, niuno eccettuato.

Essa potrà nominare per membri a sè aggiunti quegl'individui che crederà più adatti alle variate operazioni al bisogno occorrenti.

Potrà inoltre distribuire fra coloro che han fatto spese e fatiche per lo stabilimento della Compagnia, delle gratificazioni a suo giudizio rispondenti alle somme, ed alle fatiche erogate.

PRESIDENZA.	GOVERNO DEL BANCO.	CENSURA.
Ten. Gen. March. Nunziante - *Presid.*	Com. D. Camillo Caropreso - *Govern.*	Conte di Camaldoli - *Censore.*
March. Delcarretto - *Presid. Onor.*	Principe di Scilla - *Govern. Onor.*	Princ. di Bisignano - *Cens. Onor.*
Principe di Sirignano - *Vice-Presid.*	Cav. D. Raffaele Canger - *Vice-Gov.*	Ten. Gen. D. Flor. Pepe - *Vice-Cen.*
Com. D. Gius: Caprioli - *Vice-Pr.-On.*	Princ. di Butera - *Vice-Gov. Onor.*	Princ. di Gerace - *Vice-Cens. Onor.*
		Monsig. Celestino Maria Cocle, Arcivescovo di Patrasso - *Vice-Cen. On.*

D. Nicola Buono *Consigliere aggiunto*, e *Socio Deputato per la firma della ragion sociale giusta l'art. 44 degli Statuti.*

D. Carlo Saccenti *Segretario generale.*

N. B. *I nomi degli altri Socj Amministratori saranno in appresso pubblicati.*

Copia ec. = *Napoli il dì 23 Maggio 1833*

Intendenza della Provincia di Napoli - Segretariato Generale N. 2968

A S. E. *Il Signor Marchese Nunziante Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato, Presidente della Compagnia Sebezia promotrice delle industrie Nazionali.*

ECCELLENZA

Dal Ministero degli Affari Interni in data del 18 del corrente mese, mi è pervenuto Real Rescritto del seguente tenore:

« Il signor Marchese Nunziante, il Conte di Camaldoli, il Com-
« mendatore Caropreso, ed altri soggetti presentarono in questo
« real Ministero il progetto di una Compagnia Economica Com-
« merciale, che poscia con altra carta di modifiche intitolarono
« *Compagnia Sebezia promotrice delle industrie Nazionali*, e ne
« implorarono la Sovrana autorizzazione.

« Essendo state rimesse tali carte di Sovrano comando alla Con-
« sulta de' Reali Dominii al di quà del Faro per esame e parere,
« la medesima ha fatto delle osservazioni su diversi articoli del pro-
« getto medesimo, in seguito di che ha opinato potersi approvare
« il progetto per lo Stabilimento della sudetta Compagnia Com-
« merciale Sebezia colle osservazioni suddette.

« Il Re (N.S.) cui ho avuto l'onore di rassegnare il tutto nel
« Real Consiglio di Stato del 15 andante, si è degnata approvare
« l'avviso della Consulta, permettendo lo Stabilimento della So-
« cietà proposta colle modificazioni progettate, e colla espressa di-
« chiarazione, che il suo Sovrano permesso non debba produrre
« allo stabilimento medesimo alcun privilegio, nè alcuna privativa.

« Nel Real nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per l'a-
« dempimento, ed uso di risulta; a qual uopo le trasmetto i pro-
« getti suddetti, che servir le debbono di elementi per far con-
« segnare in atto pubblico la Società medesima, e che mi restitui-
« rà terminato il disimpegno, ed un estratto conforme dell'avvi-
« so della Consulta, ove sono indicate le osservazioni su' diversi
« articoli del progetto medesimo. »

Mi affretto a passarlo alla intelligenza dell'E. V., non lasciando prevenirla, che mi farò il dovere di parteciparle quanto conviene per mandare ad effetto la celebrazione del Contratto, giusta le disposizioni del prefato Ministero.

L'Intendente - Firmato - SANCIO.

Copia ec. - Estratto dell' avviso della Consulta de' 24 Aprile 1833 intorno alla *Compagnia Sebezia* - La Consulta avendone esaminato il progetto, ha portato le sue osservazioni ne' seguenti articoli - Sull' art. 9 ove si parla della distribuzione delle somme; che si ricavano dall' aggio, la Consulta ha opinato nel seguente modo: Che le somme debbano dividersi tra gli Azionisti, i quali hanno versaso il detto aggio, non potendo avervi parte chi non ha versato - Sull' art. 10 per le indennità da pagarsi per compensare le spese di primo stabilimento, di cui si fa parola nell'articolo 10, la Consulta ha opinato, che debbano essere egualmente ripartite in tutte le azioni a qualunque serie appartengano, dovendosi per tal oggetto stabilire il pagamento del 2 per 100 più, o meno potrà ricadere - Sull' art. 16 sull' impiego del danaro, la Consulta ha opinato, che per rendere più utile ai particolari lo stabilimento di detta società, l' interesse da riscuotersi, non possa eccedere il 7 per 100 - Sull' art. 21. si è detto, che l' Adunanza Generale è rappresentata da 60 Individui, la Consulta ha opinato, che tal numero sia ridotto a 30 Individui ai quali debbano inoltre aggiungersi i componenti dell' Amministrazione generale, che di dritto dovranno far parte dell' adunanza. - All' art. 23., §. 2., ove si parla de' regolamenti che può fare l' Adunanza Generale, la Consulta fa avvertire, che ogni cambiamento di regolamento, che potrà stabilire la detta Adunanza Generale, debbano sempre sottoporsi alla sanzione di S. M., e questa osservazione s' intende espressa in tutti gli articoli del detto progetto che parlano della forma de' Regolamenti, i quali sono art. 32, 35, 36, 48, 55, e 58. - All' art. 46. sulla scelta de' Direttori, e Vice-Direttori aggiunti, la Consulta osserva, che tali soggetti non debbano mai far parte dell' Adunanza Generale, mentre la loro obbligazione dovrà consistere nel dare solamente a voce, ed in iscritto quelle dilucidazioni, che loro saranno dall' Amministrazione Generale richieste nelle speciali cognizioni, sia nelle scienze, sia ne' varii rami d'industria - Il solo Consigliere Duca di Avena ha opinato, che non vi sia bisogno di darsi maggiore spiegazione all' art., mentre tutto è chiaramente dilucidato nel medesimo - All' art. 54. ove si parla di rinnovazione de' componenti dell' Amministrazione Generale. La Consulta ha opinato alla maggioranza, che possa degnarsi S. M. approvare l' art. nel modo progettato, potendosi ancora confermare nelle cariche gl' Individui della detta Amministrazione allorchè ne han terminato il periodo. - Il Segretario Generale durerà dieci

anni, ma non potrà mai essere Consigliere, nè aver voto nell' Amministrazione Generale, e ciò in ispiega anche dell'art. 59 - I Consiglieri Patrizio, Acton, Caravita, e Ferrara, hanno opinato, che pel primo quinquennio i componenti della detta Amministrazione non debbano esser tolti dalle loro cariche, ma che dopo tale epoca si dasse luogo a quanto è progettato nel detto art. per la rinnovazione in ogni anno della quinta parte degli enunciati individui, uniformandosi per quello, che la maggioranza ha opinato pel Segretario generale, ferma la durata di dieci anni pel Cassiere - La Consulta ha quindi opinato di potersi approvare il progetto per lo stabilimento della Compagnia Commerciale Sebezia colle osservazioni suddette.

Estratto dalle minute del Segretariato Generale.

L'anno milleottocentotrentatre il giorno 27 maggio in Napoli.

La Commessione ordinatrice della *Compagnia Sebezia* creata coll' art. LIX degli Statuti organici di essa Compagnia ed operando a'termini dell'art. LXI degli Statuti medesimi; riunita nel locale delle sue ordinarie sessioni strada Donnalbina n. 56 presenti i Signori:

Marchese Nunziante *Presidente*
Conte di Camaldoli *Censore*
Commendator Camillo Caropreso *Governator del Banco*
Tenente Generale Florestano Pepe *Vice-Censore*
Principe di Sirignano *Vice-Presidente*
Cavalier Raffaele Canger *Vice-Governatore*, e
Carlo Saccenti *Segretario Generale.*

Ricevuto lettura dal Segretario generale del Sovrano rescritto de' 18 del corrente mese che autorizza lo Stabilimento in Napoli della *Compagnia Sebezia* con alquante modificazioni propostesi dalla Consulta Generale del Regno agli articoli 9, 10, 16, 21, 23, 32, 35, 36, 52, 55, e 58 degli Statuti organici della stessa *Compagnia*; e ricevuto lettura altresì del parere della Consulta Generale in cui sono le dette modificazioni riportate, ha deliberato come segue:

I.° Su gli articoli IX, e X.

Si pubblichi per via del Giornale delle due Sicilie che per effetto

della modificazione fattasi dal Sovrano rescritto agli enunziati articoli 9, e 10 degli Statuti organici, ne' quali è parlato dell' *aggio* e dell' *indennità* per le ventimila azioni onde compongonsi le due Serie già apertesi, e per le quali l' aggio e la indennità trovansi dalla più parte degli Azionisti versato, l' azione a qualunque delle due Serie si appartenga rimane determinat' a ducati cinquanta pel suo capitale effettivo, niun' aggio pagar dovendosi, ma solo la indennità per le spese di primo stabilimento, la quale per ciascun' azione è stata fissata al due per cento, o sia ad un ducato.

Le somme quindi che si trovan pagate dagli azionisti per aggio, e quelle per indennità oltre il ducato, si terranno nel banco sociale notate a lor favore come un acconto del capitale delle rispettive azioni; con dovere essi perciò nel versamento del primo quarto, versar tanto di meno per quanto è l' importare delle somme già versate per l' indicate cause.

E così l' azionista della seconda serie 1.ª Sezione, che ha pagato un ducato per aggio, e carlini quindici per indennità, ritrova in Banco già esistenti per conto suo carlini quindici; cioè dieci per l' aggio, e cinque pel dippiù versato come indennità; e nel versamento del quarto dovrà pagar egli soli ducati undeci per ciascun' azione.

L' Azionista della seconda serie 2.ª Sezione per la stessa già esposta causa dovrà pagare soli ducati dieci, e carlini cinque.

L' Azionista della seconda serie 3.ª Sezione dovrà pagare soli ducati dieci.

All' opposto poi l' Azionista della prima serie, 1.ª Sezione, che ha pagato per indennità l' un per cento, o sia carlini cinque soltanto, dovrà pagare co' ducati dodici e carlini cinque per quarto dell' azione i cinque rimanenti carlini per la indennità suddetta.

Ha deliberato oltracciò la Commessione ordinatrice di manifestarsi per via dello stesso giornale a que' Signori soscrittori per azioni che han differito fino ad oggi di prenders' i talloni corrispondenti che abbiano essi a ritirarli dal Banco sociale per tutto il giorno dieci dell' entrante mese di Giugno col solo pagamento della indennità limitat' al due per cento. Ciò mancando di fare la lor soscrizione rimarrà come non avvenuta, e libera l' Amministrazione della Compagnia a poter disporre delle azioni suddette.

II.° Sull' art. XVI.

La Commessione dichiara ch' era ed è intendimento dell' Amministrazione di non oltrepassar nè mutui, negli sconti di soldi o

pensioni ed altri simili impieghi personali del capitale del Banco l' interesse annuo del 7 per 100, alla cui limitazione è ora chiamata per siffatt' impieghi dal Sovrano rescritto.

III. Sull' art. XXI.

Si rassegnino ossequiose rimostranze a S. M. per la restrizione fatta a soli trenta del numero degli azionisti da chiamarsi all' adunanza generale.

IV. Su gli Articoli XXIII, XXXII; XXXV, XXXVI, LII, LV e LVIII.

Si rassegnino al più presto alla sanzione Sovrana i regolamenti cui si stà dando opera; e co' regolamenti si pongano appiè del Real Trono rispettose osservazioni circa la necessità di riserbars' in appresso la Reale approvazione a' soli mutamenti che l' Amministrazione Generale, col concorso dell' adunanza Generale degli Azionisti fare intenda alle basi della istituzione, giusta l' art. 55 delle Leggi di Commercio.

Fatto e deliberato nel giorno mese ed anno come sopra. Seguono le firme. - *Per Estratto Conforme - Il Segretario Generale* - Firmato - CARLO SACCENTI.